# La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, depositato al senato e su cui verrà votata la fiducia. La prima parte è stata pubblicata ieri 15/12/2006

42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1. lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917».

44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti e acces-

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti e ac-

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;

b) è aggiunto, in fine, il se-

guente comma:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977».

45. Le disposizioni di cui alle ettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977.

46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la se-

«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affa-

47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n.39, le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000».

48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dai se-

«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assog-gettata a Iva, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichia-

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa so-

b) il codice fiscale o la partita Iva;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di va-lore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni».

49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione

Continua a pag. 42

# Commenti

Per le violazioni nella omessa o errata trasmissione telematica dei corrispettivi a cura delle strutture sanitarie, si rendono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 9 violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva), dlgs n. 471/1997, pur rimanendo a carico del lavoratore autonomo gli adempimenti formali e sostanziali disposti per l'esercizio della propria attività.

Per quanto concerne le ritenute sui corrispettivi effettuate dal condominio all'impresa appaltatrice, è stato introdotto, nel dpr n. 600/1973, l'articolo 25-ter.

Il nuovo articolo dispone che il condomino, assumendo la qualifica di sostituto d'imposta all'atto del pagamento delle prestazioni relative alle opere per contratti di appalto effettuate nell'ambito d'impresa, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, deve operare una ritenuta a titolo di acconto pari

La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi sono inquadrabili come «redditi diversi», nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera i), primo comma, dell'articolo 67 del Tuir.

# Comma 44

Si rende applicabile il cosiddetto «reverse charge» anche alle cessioni di oggetti di telefonia mobile, personal computer e prodotti lapidei, se il cessionario è soggetto residente in Italia e a tal fine sono state apportate le modifiche al sesto comma, dell'articolo 17, dpr n. 633/1972, prevedendo appunto l'applicazione alle seguenti cessioni o pre-

- prestazioni di servizio rese nel comparto edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o subappaltatore:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessione governativa;

- cessioni di personal computer e loro com-

- cessioni di materiali e prodotti lapidei. provenienti direttamente da cave e miniere:

Infine, con l'aggiunta di un ulteriore comma, al citato articolo 17, è stato disposto che l'applicazione del «reverse charge» può essere esteso anche a ulteriori operazioni individuate con appositi o appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base alle disposizioni contenute nella direttiva (Ce) n. 69/2006 o individuate da decreto emanato ai sensi dell'art. 17, legge n. 400/1988, nel caso di necessaria preventiva autorizzazione comunitaria.

# Comma 45

Il comma dispone sulla individuazione del momento in cui decorre l'applicazione del «reverse charge» per le nuove operazioni introdotte dalle lettere b), c) e d) del sesto comma, dell'art. 17, dpr n. 633/1972; dette nuove disposizioni si rendono applicabili alle cessioni effettuate successivamente alla data di «autorizzazione» della norma, ai sensi dell'art. 27, della direttiva (Ce) n. 388/1977.

Comma 46 Vengono inclusi tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10 del dpr 131/86, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Oltre ai notai, ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria e di quelli dell'amministrazione finanziaria, quindi, anche i mediatori immobiliari saranno tenuti a richiedere la registrazione in relazione alle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. In pratica, se le parti che si sono incontrate nell'ufficio del mediatore firmeranno il preliminare di vendita oppure il contratto di locazione, in forma di scrittura privata non autenticata, l'obbligo di registrare la scrittura incomberà non solo alle parti, ma anche allo stesso mediatore, se iscritto all'albo. Questi, inoltre, sarà tenuto solidalmente con le parti al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle scritture medesime (es. l'imposta fissa di 168 euro per la registrazione

del preliminare relativo alla cessione soggetta all'Iva, l'imposta proporzionale del 2% sul corrispettivo della locazione di un alloggio ecc.), così integrandosi l'art. 57 del dpr 131/86.

Sempre nell'ambito della tracciabilità delle operazioni di compravendita immobiliare, con particolare riguardo all'attività dei mediatori, viene innalzata la sanzione prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione. L'importo della pena pecuniaria potrà arrivare a 15.000 euro, a fronte di una previgente sanzione massima pari a 4 milioni delle vecchie lire.

# Comma 48 e 49

Viene sostituito il comma 22 dell'art. 35 del dl n. 223/2006, che ha introdotto l'obbligo di specificare negli atti di cessione di immobili, anche se soggetti ad Iva, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le modalità analitiche di pagamento, l'eventuale presenza di un intermediario e il relativo compenso corrisposto. Vengono ora ulteriormente dettagliati i dati da indicare riguardo al mediatore, del quale occorrerà riportare il numero di iscrizione al ruolo camerale; in difetto di tale indicazione, il notaio dovrà inviare una segnalazione all'Agenzia delle entrate. Il successivo comma 49 opportunamente precisa che gli obblighi introdotti dal dl 223/2006 non riguardano i pagamenti anteriori, ma solo

con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

50. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

- 51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
- 52. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di

campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente

- 53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.
- 54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificacioni
- 55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.
- 56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla con-

divisione e alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

**58.** Alla legge 27 marzo 1976, n.60, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 2, la Commissione:

a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni:

amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso

dell'anno»

- **59.** Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, è sostituito dal seguente:
- «Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive
  finalità di studio e di ricerca, i
  medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni
  riferimento che ne permetta il
  collegamento con gli interessati e
  comunque secondo modalità che
  rendano questi ultimi non identificabili».
- **60.** Dall'attuazione dei commi 57, 58 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
- 61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabi-
- **62.** Al decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
- «Art. 2-bis. (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai sog-

getti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Republica 22 luglio 1998, n.—322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

1-bis. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».

63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme

ciario delle somme. **64.** All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo il

# Commenti

quelli effettuati dal 4 luglio 2006.

# Commi da 50 a 52

Viene demandato all'Aams (Amministrazione autonoma monopoli di stato) il compito di emanare la disciplina per la lotta ai giochi illegali o irregolari. Facendo seguito alle disposizioni contenute nella manovra d'estate e con il fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, saranno stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa amministrazione. La disciplina prevede altresì l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Viene inoltre finanziata una campagna di educazione dei giovani finalizzata alla conoscenza dei rischi derivanti dal vizio del gioco. La spesa autorizzata, pari a 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del ministero della pubblica istruzione, va effettuata in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi

educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. È inoltre previsto un decreto del ministro della pubblica istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative.

# Commi da 53 a 55

Viene previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'import/export del sistema doganale vengano trasmessi alle regioni, così come quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti. Questi ultimi andranno inviati con modalità telematiche da stabilire per decreto, alle provincie autonome e ai comuni.

# Commi da 56 a 60

Dal nuovo anno partirà, finalmente, il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. Tutte le informazioni dell'intero settore pubblico verranno condivise e coordinate al fine di analizzare e vigilare la pressione fiscale e l'andamento dei flussi finanziari.

La base dalla quale partire per la costruzione del sistema integrato verrà individuata con apposito provvedimento e riguarderà i dati di interesse nazionale; lo stesso provvedimento definirà le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da

parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Tra le nuove funzioni attribuite alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria vengono introdotte da un lato la possibilità di effettuare indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni, dall'altro quella di esprimere un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno. Quanto al segreto d'ufficio sui dati e notizie raccolti dall'anagrafe tributaria il comma 59 spiega che il ministero dell'economia e delle finanze può rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati raccolti; inoltre, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati possono essere diffusi sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

# Comma 6

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria tutte le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a rispondere della propria gestione attraverso il rispetto di appositi criteri di contabilità economica a fini di monitoraggio; verranno disciplinati i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

# Comma 62

Novità anche in tema di attività di liquidazione delle dichiarazioni; in particolare il comma in esame prevede nuovi sistemi di invio dei dati richiesti al contribuente per chiarimenti in esito all'attività di liquidazione

Come noto lo statuto del contribuente ha previsto che prima di procedere all'iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione l'amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti in ordine a situazioni che possano apparire non chiare. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l'invito previsto va effettuato con mezzi telematici agli intermediari che poi informano i contribuenti interessati, tempestivamente sugli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito.

L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima

comma 25 sono inseriti i seguen-

«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle en-

65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

«f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o peniten-

66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorre-re dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007.

**67.** Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 luglio 1998, n.322, all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio».

68. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo le parole: «titolari» sono inserite le seguenti: «,o dipendenti da loro delegati,».

69. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma».

70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi».

72. All'articolo 84. comma 1. del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applica-bile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruicono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».

73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applica-no ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alle lettere b) e c), dopo le parole: «dalle società,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «di ogni tipo,» sono inserite le seguenti: «compresi i trust,»; b) al comma 2, è aggiunto, in fi-

ne, il seguente periodo: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»;

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli

75. All'articolo 44, comma 1,

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera gquinquies) è inserita la seguente:

«g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;». **76.** All'articolo 13 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «persone giuridi-che,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»;

b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: «persone giuridiche,» sono inserite le seguenti:

«nonché i trust,». 77. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»:

b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;

c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

«49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supe-

Continua a pag. 44

lettera a).

Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal 60º giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

# Comma 63

Per le persone fisiche viene introdotto l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del conjuge beneficiario dell'assegno periodico.

# Comma 64

Per gli enti con fini assistenziali è introdotto l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria, per via telematica, i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie. Le modalità pratiche verranno stabilite per decreto direttoriale.

# Commi 65 e 66

Viene introdotta una nuova fattispecie elusiva da inserire nell'ambito dell'articolo 37-bis del dpr n. 600 del 1973; la nuova previsione, che si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al primo gennaio 2007 interessa le pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate una delle quali avente sede legale in uno degli stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi della legislazione cfc aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

Dal prossimo anno, in concomitanza con l'anticipazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali, i modelli di dichiarazione, le specifiche tecniche e le istruzioni dovranno essere disponibili entro il 15 febbraio.

# Commi 68 e 69

A norma del comma 12-bis dell'articolo 35 del dl n. 223 del 2006 i compensi riscossi dai professionisti devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti. L'emendamento prevede che il limite di 100 euro si applica a decorrere dal primo luglio 2009. Sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il ministro dell'economia e delle finanze presenta al parlamento una relazione sull'applicazione della disposi-

# Comma 70

Modifiche alla deducibilità delle spese per le imprese di costruzioni. Viene soppressa la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 93 del Tuir in relazione alla deducibilità delle opere ultrannuali. Non è più concessa la possibilità di operare secondo il metodo della commessa completata. La novità si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

# Comma 71

In tema di rimanenze finali per le imprese di costruzioni di opere pubbliche viene allungato di un anno (fino a sei) il periodo in cui è possibile riportare l'eccedenza del 5% degli accantonamento a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.

Novità anche in tema di riporto delle perdite. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La disposizione si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

# Commi da 74 a 76

La disciplina fiscale del trust prevede l'inquadramento tra i soggetti passivi ires; in particolare a seconda dell'attività esercitata e della residenza viene collocato all'interno delle lettere b), c) o d) dell'articolo 73 del Tuir. Quanto alla determinazione del reddito del trust viene previsto, in sostanza, che il trust sia tassato per trasparenza ossia imputando i redditi conseguiti ai beneficiari a prescindere dall'attribuzione

I redditi così imputati sono inquadrati tra i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir: ovviante nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica.

Accanto alla qualificazione tributaria del Trust il maxi-emendamento introduce anche una norma di carattere antielusivo. volta a riportare in Italia quegli organismi fittiziamente localizzati all'estero. Sono considerati italiani i trust istituiti in uno stato diverso da quelli della white list. quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. Vengono infine estesi ai trust gli obblighi contabili di tenuta del-

# Commi da 77 a 79

In tema di successioni viene estesa la franchigia dall'imposta, prima prevista fino a un milione di euro, per i trasferimenti a titolo di donazione e successione tra coniugi e parenti in linea retta. Tale franchigia, stabilita in 100 mila euro viene apposta anche per i trasferimenti a fratelli e sorelle. Sull'eccedenza l'aliquota è fissata al 6% se il beneficiario è portatore di handi-

ra l'ammontare di 1.500.000 eu-

78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. I trasferimenti. effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe

dovuto essere pagata.»; b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.»;

c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Modi di pagamento).
– 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno:

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambia i e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50».

81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo le parole: «som-

me giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».

82. All'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

 a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per

ciascun anno solare; c)i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà».

83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

84. Dopo l'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo

110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), e al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazio-

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). –1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo

# Commenti

cap l'imposta si applica solo sulla quota eccedente un milione e mezzo di euro.

Per quanto riguarda i patti di famiglia e in generale i trasferimenti intrafamiliari di aziende e quote di partecipazione al capitale sociale è disposto che i passaggi non siano soggetti a tassazione in presenza di determinate condizioni. Innanzitutto il trasferimento deve comportare l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società; secondariamente gli aventi causa devono proseguire nell'attività d'impresa o devono detenere il controllo della società le cui quote sono trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario del trasferimento deve rendere a tal fine un'apposita dichiarazione in tal senso alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione. Il mancato rispetto della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Resta comunque l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. Le disposizioni si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

# Comma 80

Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo vengono rinnovate prevedendo il pagamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, il pagamento virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0.50.

# Comma 81

In tema di regime tributario degli apparecchi da intrattenimento, il prelievo unico erariale fissato in misura del 13,5% delle somme giocate è dovuto da coloro in possesso del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il comma opera altresì una sorta di spartiacque temporale, individuando nella data del 26/7/2004 il momento da cui il soggetto passivo è individuato nell'ambito dei concessionari individuati ex art. 14bis, comma 4 del dpr n. 640/1972, sempre se in possesso del predetto nulla osta. Invece, i titolari in possesso di nulla osta rilasciati fino a quella data sono individuati quali soggetti passivi fino al rilascio del nulla osta sostitutivo a favore dei concessionari di rete o sino a revoca dello stesso.

# Comma 82

Il comma riformula la previsione contenuta nell'articolo 13-bis del dl n. 263/2003, disciplinando le modalità di assolvimento del prelievo unico d'imposta. L'obbligo di versamento, con riferimento a ciascun anno solare, dovrà essere adempiuto con versamenti periodici, relativi ai singoli periodi contabili, e infine con un versamento a saldo. Il comma, poi, rimanda a specifici provvedimenti dell'Aams i quali disciplineranno i periodi contabili in cui si suddividerà l'anno solare, le modalità di calcolo del prelievo unico erariale, sia con riferimento a ciascun periodo contabile e a ciascun anno solare, i termini e le modalità con cui i soggetti passivi provvederanno a effettuare i

versamenti, le modalità di utilizzo di eventuali crediti in compensazione, qualora i versamenti periodici siano eccedenti rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare, le ulteriori modalità con cui i concessionari di rete trasmetteranno i dati relativi alle giocate, e infine le modalità con cui l'Aams potrà concedere ai soggetti passivi, su loro istanza, la rateizzazione delle somme dovute, qualora gli stessi siano temporaneamente in difficoltà

# Comma 83

Sino a emanazione dei provvedimenti indicati al precedente comma, il prelievo unico dovuto dai soggetti passivi è disciplinato dalle modalità e dai termini previsti dai decreti del direttore generale dell'Aams dell'8 aprile 2004.

# Comma 84

Il comma in esame disciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei versamenti, inserendo i commi 39-bis, ter e quater, quinquies, sexies e septies al dl n.269/2003. Pertanto l'Aams, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il prelievo erariale unico si è reso dovuto, procederà alla liquidazione dell'imposta dovuta, sia per periodi contabili che per anno solare, sulla scor-

nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.321.

- 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
- 3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto a un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
- 4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle

garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). – 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

cessive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

- 3. Gli uffici dell'Amministra zione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- 4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli

stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

Art. 39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

- 2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.
- 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 8.000.

Art. 39-sexies. — (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). — 1. Iterzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie). – 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

- 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione».
- 85. All'articolo 110, comma 5, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «e gli apparecchi di cui al comma
- **86.** All'articolo 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
- «9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) chiunque produce o importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro

Continua a pag. 46

ta dei dati trasmessi dai concessionari, verificando altresì la tempestività e la rispondenza dei versamenti effettuati rispetto prelievo erariale unico dovuto. Qualora dovessero emergere discordanze, sia in termini quantitativi che in relazione alla tempestività, l'Aams comunicherà l'esito del controllo al concessionario di rete il quale, se riscontra dei dati valutati erroneamente, dovrà dare comunicazione all'Aams entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di errore. Le modalità di liquidazione saranno anche queste disciplinate da appositi decreti. Le somme che a seguito della liquidazione automatica, nonché le sanzioni e gli interessi, risultano dovute a titolo di prelievo unico erariale, sono iscritte a ruolo reso esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Le relative cartelle invece devono essere notificate, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo. Si fa salva la possibilità di non eseguire l'iscrizione a ruolo, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista, ovvero della comunicazione rideterminata se ha esercitato l'autotutela. In tali casi, le sanzioni sono

ridotte a un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui è stata elaborata la comunicazione. Se il concessionario non paga le cartelle, l'Aams procede alla riscossione delle somme anche tramite escussione delle garanzie che lo stesso ha presentato per esercitare la concessione. La disposizione, per l'accertamento e i controlli del prelievo erariale unico, fornisce altresì ai dipendenti dell'Aams, le stesse prerogative dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, meglio descritte agli articoli 51 e 52 del decreto n. 633/72.

Importante la disposizione che prevede l'assoggettamento al prelievo erariale unico anche sulle somme giocate tramite apparecchi che erogano vincite in denaro o che consentono il gioco d'azzardo, che siano privi di nulla osta, oppure, qualora ne siano muniti, il loro esercizio sia qualificabile come illecito. Nel caso di apparecchi e congegni privi di nulla osta, il prelievo è dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, dal soggetto che li ha installati, restando obbligato in solido il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi, mentre per gli apparecchi il cui utilizzo configuri un illecito, il maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato dai dati trasmessi tramite rete, è dovuto da chi ha commesso l'illecito o, qualora non identificabile, dal concessionario di rete cui è stato rilasciato il nulla osta, fermo restando la responsabilità in solido dell'installatore e del possessore dei locali. Su questi apparecchi, l'Aams procede all'accertamento della base imponibile e del prelievo eraria le unico con lettura dei dati relativi alle somme giocate, così come ivi memorizzati. Se questi dati non possono in alcun modo essere recuperati, l'Aams procederà a determinarlo induttivamente.

In tutti questi casi, gli accertamenti relativi al recupero del prelievo unico, sono notificati entro il quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le giocate.

In tema di sanzioni relative al prelievo erariale unico invece, si applica l'articolo 11, comma 1 del dlgs n. 471/97. Le sanzioni relative agli apparecchi d'azzardo, a quelli che configurano illecito o che sono privi del nulla osta variano dal 120 al 240% dell'ammontare del prelievo erariale unico, con un minimo di 1.000 euro. In caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati cui è tenuto il concessionario, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 8.000 euro.

Inoltre, con decreti del ministero dell'economia sarà disciplinata la responsabilità solidale con i concessionari di rete. dei soggetti terzi incaricati della raccolta ex art. 1, comma 533 della legge n. 266/2005, sia con riferimento al versamento del prelievo unico che delle relative sanzioni e interessi, ma limitatamente alle somme giocate che gli stessi hanno raccolto.

Infine, i termini di decadenza per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico e relative ai controlli effettuati per gli anni 2004 e 2005, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

# Comma 85

Il comma inserisce al quinto comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'esclusione degli apparecchi da intrattenimento, come meglio individuati al comma successivo quali congegni per il gioco d'azzardo.

# Comma 86

Il comma provvede all'integrale sostituzione del comma 9 dell'articolo 110 del Tulps, disciplinando le sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento. In particolare, chi produce o importa apparecchi e congegni non considerati leciti ai sensi del comma 6 della stessa norma, è punito con una sanzione da 1.000 a 6.000

per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce o importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e ammini-strative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualun-que specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luophi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun ap-

parecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni:

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

87. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE:

c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.

88. Il Ministero dell'economia

e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e delle agenzie di scommessa;

b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

 c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;

d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco

per cento della posta di gioco.

89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi a oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni:

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione a un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;

d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi:

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua a essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provve-dimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.

92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modifica-

# Commenti

euro per ciascun apparecchio; chi produce o importa apparecchi privi della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione che va da 500 a 3000 euro per singolo apparec-chio. Il distributore o l'installatore di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche richieste dal Tulps per essere considerato idoneo al gioco lecito risponde della sanzione da 1000 a 6000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione è comminata a coloro che permettono l'uso in luoghi pub blici o aperti al pubblico di apparecchi conformi alle disposizioni del Tulps, ma corrispondono, a fronte delle vincite in denaro o di altra specie, premi diversi da quelli che sono ammessi. Chi installa, distribuisce o comunque consente l'uso di apparecchi senza autorizzazione, soggiace alla sanzione da 500 a 3000 euro. In tutti i casi evidenziati in precedenza, se la violazione viene reiterata, è preclusa la possibilità per l'Aams di ritirare per un periodo di cinque anni, l'autorizzazione alla distribuzione e all'installazione degli apparecchi. Attenzione infine alla sanzione prevista per mancata apposizione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni: si paga da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

# Comma 87

Scompare il Totip, sostituito da un nuovo concorso pronostici su base ippica, da istituirsi con apposito provvedimento dell'Aams entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Un concorso la cui formula di gioco dovrà essere molto appetibile, poiché dovrà tenere in considerazione la possibilità di garantire vincite consistenti

ai giocatori e dovrà avere ampia diffusione, considerato che alla rete dei concessionari, dovranno affiancarsi le agenzie di scommessa e gli ippodromi. Il montepremi sarà costituito dal 50% della posta in gioco, il 25% andrà all'erario, l'11,29% è destinato all'Unire e l'8% come compenso ai punti vendita.

# Comma 88

Si rafforzano e diversificano le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi. Con provvedimenti dell'Aams, infatti, saranno introdotte nuove possibilità che rispettino i criteri sinora adottati; in particolare, per le scommesse a quota fissa, saranno applicate le aliquote previste dall'articolo 38, comma 3 del dl n. 223/2006, mentre le scommesse a totalizzatore soggiaceranno a un'imposta del 12% e saranno dotate di un montepremi non inferiore al 75% della posta in gioco.

# Comma 89

Il comma estende la possibilità per l'Aams, ogni qualvolta ritenuto necessario per riequilibrare l'offerta, di apportare innovazioni al gioco del Lotto, introducendo ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi dello stesso Lotto o anche sostituendo o rimodulando i giochi opzionali e complementari tuttora vigenti.

# Comma 90

Il comma disciplina le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, fissandone i criteri. L'aggiudicazione, infatti, prevista secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà rispettare le norme nazionali e comunitarie, evitando situazioni di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco. Dovrà inoltre essere inserito l'Enalotto e i suoi giochi complementari, il quale dovrà però essere revisionato, sia nel regolamento che nella formula di gioco, al fine di assicurare l'offerta alla crescente domanda dei consumatori. A tal fine, i provvedimenti dell'Aams dovranno garantire il miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici affinché questi si svolgano regolarmente e ininterrottamente. Inoltre, si dovrà prevedere la nascita di una soluzione concessoria con la finalità di costituire una rete unitaria dei giochi pubblici, che preveda anche la devoluzione allo stato, una volta conclusa la concessione, di una rete di almeno 15.000 punti vendita, che non coincidano, però, con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

# Comma 91

Nelle more della prevista revisione dell'Enalotto, la gestione dello stesso viene prorogata sino al 30 giugno 2007 all'attuale concessionario (la Sisal), proroga che potrà ulteriormente essere rinnovata, per lo stesso periodo, una sola volta.

# Comma 92

Entro il 28 febbraio 2007 devono essere versati allo stato i proventi che scaturiscono dalle procedure di selezione previste dall'articolo 38, commi 2 e 4 del dl n. 223/2006-12-14

# Comma 93

Con l'aggiunta di una precisazione al comma 1 dell'articolo 1 del dl n. 223/2006, i giochi di carte sono considerati di abilità, qualora organizzati sotto forma di torneo e se come posta in gioco abbiano l'ammontare delle quote di iscrizione.

# Comma 94

Ai delegati della gestione dimessi che, a causa del processo di privatizzazione e ristrutturazione del servizio di distribuzione dei generi di monopoli e non per inadempienza contrattuale, è consentito ottenere l'assegnazione di una nuova rivendita di generi di monopolio, con istanza da presentare all'ufficio dell'Aams competente e nel pieno rispetto delle distanze e dei parametri reddituali. L'assegnazione de quo avverrà previo versamento della somma di 12.000 euro dilazionabili in tre anni e non soggiace alle norme sul triennio di esperimento ex art. 21, comma 5 della legge n. 1993/1957

# Comma 95

Il comma in esame rende applicabili le disposizioni precedenti per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

# Comma 96

Rimandando a un dm con cui si stabiliranno le modalità, chi è stato autorizzato o zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.

93. Al comma 1 , lettera b), dell'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità;".

**94.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'os-servanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento for-fetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n.1293.

95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di alme-no nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile. l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determi-nate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

**98.** All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successi-

99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».

101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contri-buenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi:

b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata

nell'anno precedente.

102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e al comma 101.

103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani

106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

108. Per l'omessa, incomple ta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.

109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo. le parole: «, salvo prova contraria,» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, an-

Continua a pag. 48

richiede l'autorizzazione ad istituire e gestire un deposito di tabacchi lavorati, dovrà dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, in caso di nuove autorizzazioni, decorrenti dalla data della richiesta

# Comma 97

Con apposito Dm che sarà emanato dall'Aams, i delegati alla gestione dei depositi fiscali locali dei tabacchi potranno esercitare anche in forma societaria o consortile l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso che ospitano i depositi di cui sono delegati. E questo a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire. Si fa obbligo comunque di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni.

Viene allungato il periodo entro il quale il personale trasferito all'Eti o alle società per azioni in cui questo viene trasformato, e che a seguito di ristrutturazioni aziendali dovesse trovarsi in esubero ha diritto a essere riammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria. Infatti, alla previsione precedente di sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Eti in società, adesso il comma in esame dispone un allungamento di due anni.

# Comma 99

Prorogati i termini di iscrizione a ruolo e di notificazione delle cartelle relative all'imposta sugli spettacoli. Per l'anno d'imposta 2004 questi infatti sono fissati rispettivamente al 31/12/2008 e al 31/12/2009, mentre per l'anno 2005 i termini si chiudono al 31/12/2009 e al 31/12/2010

# Comma 100

Il comma prevede un maggior gettito derivante dall'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Infatti all'originaria previsione contenuta nella Finanziaria 2005 di assicurare 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si prevede un ritocco di 100 milioni di euro annui a partire dal 2007

Dal 2008 scatta l'obbligo per le persone fisiche di indicare i dati catastali e il versamento ici nella dichiarazione dei redditi.

Infatti, dovrà essere specificato, per cia-scun immobile, il dettaglio del foglio, della sezione, della particella e del subalterno e il codice del comune. Il contribuente è tenuto ad indicare questi dati nelle dichiarazioni successive, solo se intervengono delle variazioni, anche che riguardino uno solo di essi. Inoltre, sarà previsto un riquadro dove indicare l'importo relativo all'Ici pagata nell'anno precedente.

# Comma 102

Si prevede che la dichiarazione dei redditi delle società e degli enti pubblici e privati che hanno oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2007, dovrà contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'Ici. Anche qui valgono le stesse considerazioni del comma precedente in caso di variazione e di relativo obbligo di riportare il dettaglio degli immobili. Sarà un successivo decreto del dpf a definire modalità e termine per l'attuazione delle disposizioni dei commi 101 e 102.

# Comma 103

Gli uffici finanziari, al termine del controllo ex 36-bis, verificheranno ulteriormente il versamento ici dell'anno precedente, dandone comunicazione ai comuni competenti.

# Comma 104

Il comma 104 disciplina la disposizione che le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, e quindi riferite al periodo d'imposta 2006, dovranno contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l'importo, relativo a singolo immobile, dell'ici dovuta nell'anno precedente.

# Comma 105

Con un dm saranno disciplinate le modalità e i termini relativi all'obbligo da parte dei comuni di trasmettere telematicamente all'Agenzia del territorio le discordanze fra i dati Ici e i dati catastali.

# Comma 106

I concessionari del servizio smaltimento rifiuti sono obbligati a trasmettere

all'Agenzia delle entrate, in modalità telematica, i dati relativi agli immobili del territorio comunale per i quali si istituisce il servizio e che siano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

# Comma 107

Questo comma rimanda a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ove si approverà il modello di comunicazione di cui al comma preceden-

# Comma 108

I concessionari del servizio smaltimento rifiuti, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, saranno sanzionati secondo le disposizioni ex articolo 11 del dlgs n. 471/97

# Comma 109

Si interviene direttamente sull'articolo 30 della legge 724/1994, istitutiva della disciplina delle società di comodo, apportando una serie di rilevanti e sostanziali modifiche ossia:

- viene eliminata la possibilità per la società di fornire la prova contraria circa il mancato rispetto dei requisiti di operatività. Si innalza pertanto il grado di presunzione della normativa da relativa a legale;

- negli elementi dell'attivo patrimoniale da utilizzare come base di calcolo della redditività, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie, vengono inseriti, in aggiunta alle azioni e quote di partecipazione, anche gli atri strumenti finanziari si-

che se costituiscono immobilizzazioni finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo Testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie»:

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale è
ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa
acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento»;
d) al medesimo comma 1, ul-

d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: «4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»:

e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «l'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 110»;

f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono aggiunte le seguenti: «per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento»:

g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo l'ordinario potedi accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi»;

h) al comma 4-bis, le parole: «di carattere straordinario» sono soppresse.

110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. I trasferimenti erariali alle re-

gioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).

111. Le società considerate

non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.

112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, si appli-

ca un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivaluta-

113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva

114. Ai fini delle imposte sui

redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della lege 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni.

2 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di venerdì 15 dicembre 2006

# Commenti

milari alle azioni, le obbligazioni e altri titoli in serie o di massa nonché le quote di partecipazione in società commerciali di persone:

-si introduce poi una riduzione dei coefficienti di ricavo e reddito per alcune tipologie di beni ovvero: per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici) la percentuale di ricavo è del 5% anziché del 6%. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/1 ad A/9, acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale di ricavo è diminuita al 4% anziché al 6%. Solo per questi ultima si prevede poi la diminuzione anche del parametro di redditività dal 4,75 al 3%.

Viene rivista la platea delle società alle quali non si applica la disciplina delle società di comodo aggiungendo, a quelle già previste, anche le società ed enti che controllano società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente.

Per quanto riguarda l'Irap si prevede che per le società non operative il reddito minimo, determinato sulla base dei coefficienti di redditività debba essere incrementato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, dei compensi occasionali di lavoro autonomo e degli interessi passivi.

Si reintroduce la possibilità di ricorrere alla disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del dpr 600/73 anche nelle ipotesi in cui il mancato conseguimento dei ricavi minimi sia imputabile a situazione di carattere anche non straordinario.

# Comma 110

Si prevede l'entrata in vigore delle nuove norme relative alle società di comodo di cui al comma 109, lettere b), c), d), f) con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del d<br/>l $223/2006\ (11/8/2006).$ 

Per riequilibrare i trasferimenti erariali alle regioni si prevede che gli stessi verranno diminuiti nella stessa misura in cui il gettito alle regioni stesse verrà ad aumentare per effetto dell'incremento della base imponibile Irap prevista per le società non operative al comma 109 lett. g) sopra esaminata.

# Comma 111

Introdotta la via di fuga per le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 4/7/2006 o neo costituite. È necessario che queste società procedano entro il 31 maggio 2007 alla delibera, in alternativa, o dello scioglimento con conseguente liquidazione o la trasformazione (retrocessione) in società semplice. È necessario altresì che le stesse richiedano al competente ufficio del registro delle imprese, nel termine di un anno dalla delibera di cui sopra, la cancellazione dal registro stesso.

È altresì necessario, per poter accedere alla via di fuga, che tutti i soci delle società di comodo siano persone fisiche iscritte nell'apposito libro sociale alla data di entrata in vigore della finanziaria 2007, o che, in alternativa, siano iscritti nel libro stesso nuovi soci persone fisiche entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ma grazie a titoli aventi data certa anteriore al 30 novembre 2006.

# Comma 112

Viene disciplinato il particolare regime agevolativo di liquidazione o retrocessione per le società in possesso di tutti i requisiti previsti al comma precedente.

Sul reddito d'impresa determinato ai sensi dell'art. 182 del Tuir per il periodo che va dalla data di inizio e chiusura della liquidazione agevolata o, sempre in alternativa, sulla differenza fra il valore normale dei beni posseduti alla data dell'atto di trasformazione e il valore a essi fiscalmente riconosciuto, è dovuta un'imposta sostituiva, ai fini Ires e Irap, nella misura del 25%.

Eventuali perdite fiscali pregresse presenti nelle dichiarazioni dei redditi delle società di comodo che optano per le vie di fuga, non sono ammesse in deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva del 25%.

In caso di distribuzione ai soci di riserve e fondi in sospensione d'imposta si applica, sul loro ammontare, l'imposta sostitutiva del 25%, mentre in presenza di saldi attivi di rivalutazione monetaria, l'imposta sostitutiva scende al 10% e non vi è possibilità di scomputare dalla stessa eventuali crediti d'imposta attribuiti alla società dalle singole leggi d'imposta istitutive dei saldi attivi di rivalutazione.

# Comma 113

Ai fini delle norme previste nell'art. 47, comma 7, del Tuir, nella determinazione del valore fiscale dei beni ricevuti dai soci o assegnati agli stessi, si deve considerare in diminuzione del valore stesso, l'importa dell'imposta sostitutiva di cui al comma 112 pagata dalla società di comodo sui beni e sulle somme stesse.

Si dispone che in ogni caso che detti importi ricevuti o assegnati ai soci persone fisiche a seguito della liquidazione agevolata, non costituiscono comunque reddito imponibile ai fini dell'Irpef.

In ipotesi di trasformazione agevolata in società semplice, il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci persone fisiche debba essere invece aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

# Comma 114

Sempre ai fini delle imposte sui reddi-

ti si prevede che nell'ipotesi di liquidazione agevolata della società di comodo, le cessioni di beni a titolo oneroso e le assegnazioni, anche di singoli beni e anche di più beni aventi una diversa natura, effettuate successivamente alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società non operativa, si considerano effettuate al valore normale, derogando quindi ad eventuali diversi valori indicati dalle parti nell'atto di cessione o assegnazione.

Nel caso in cui i beni oggetto di cessione a titolo oneroso o assegnazione siano beni immobili, se ne viene fatta richiesta dal contribuente, il valore normale deve intendersi, in deroga alle nuove disposizioni vigenti in materia di tassazione degli atti immobiliari introdotte dal dl 223/2006, il valore derivante dall'applicazione alle rendite catastali, o alla rendita presunta in caso di mancata attribuzione della stessa, degli appositi moltiplicatori previsti per ogni tipologia di immobile.

# Comma 115

La richiesta di applicazione della liquidazione o della trasformazione agevolata deve essere effettuata dalla società in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore a quello di scioglimento o trasformazione stessa. Si tratterà quindi dell'Unico 2007 per le delibere adottate negli ultimi giorni del 2006 o dell'Unico 2008 per quelle adottate nel corso del 2007.

Detta richiesta da parte della società è a pena di decadenza dall'agevolazione stessa.

Per le stesse società si prevede inoltre l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo per il periodo d'imposta anteriore a quello dello scioglimento o della trasformazione in società semplice.